

## PRESCRIZIONE E DANNO LUNGOLATENTE TRA ROMA E STRASBURGO\*

di Nicolò Bertotto\*\*  
(19 gennaio 2015)

**SOMMARIO:** 1-Premessa. 2-II caso. 3-La sentenza della Corte EDU. 4-La situazione italiana. La giurisprudenza formatasi a margine dell'art. 2947 c.c. 5-(segue) La decorrenza del termine di prescrizione nei danni lungolatenti, in particolare alla salute. 6-Alcuni scostamenti. 7-Conclusioni.

**§1-Premessa.** Con una recente sentenza<sup>1</sup> – allo stato non ancora definitiva perché impugnabile dinanzi alla Grande Camera – la Svizzera è stata condannata dalla Corte di Strasburgo a risarcire i prossimi congiunti di un lavoratore rimasto vittima di esposizione prolungata all'amianto.

La violazione del diritto *convenzionale* – e segnatamente dell'art. 6 della CEDU, nella parte che prevede il diritto ad un processo “equo” nella sua valenza primaria di diritto di accesso effettivo alla giustizia<sup>2</sup> – è nella fattispecie rinvenibile nel particolare regime di decorrenza del termine di prescrizione dei diritti vigente in quello Stato<sup>3</sup>.

\* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Il riferimento è alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 marzo 2014, Howald Moor e altri c. Svizzera, reperibile nel sito ufficiale della Corte di Strasburgo, [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

2 Cfr., tra le tante, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 21 febbraio 1975, Golder c. Regno Unito, *ibidem*.

3 Ove si distingue tra prescrizione e perenzione: AMSTUTZ, BREITSCHMID, FURRER, GIRSBERGER, HUGUENIN, MÜLLER-CHEN, ROBERTO, RUMO-JUNGO, SCHNYDER (a cura di), *Handkommentar zum Schweizer Privatrecht*, Zurigo-Basilea-Ginevra, 2007, *passim*; BOUVERAT-WESSNER, *Quelques questions choisies liées à la prescription extinctive: un état des lieux en droit suisse et quelques regards de droit comparé*, in *AJP*, 2010, 951 ss.; LOSER, *Vertrauenshaftung und Verjährung im Schuldrecht*, in *Recht* 2009, Heft 6, 211 ss.; vedi anche, più in generale, GILLIARD, *Vers l'unification du droit de la responsabilité*, in: *ZSR*, 1967, II, 193 ss.

Il caso, dunque, di seguito descritto limitatamente agli aspetti di maggiore momento, è di interesse in quanto la tutela multilivello dei diritti fondamentali si combina (nuovamente<sup>4</sup>) con una problematica – quella dell'*exordium praescriptionis*<sup>5</sup> – propria anche del nostro diritto privato, che (nel quadro di un sistema sempre più complesso di fonti<sup>6</sup>) deve dirsi ormai stabilmente connotato da contenuti sovranazionali<sup>7</sup>.

---

4 La pronuncia può infatti essere annoverata segnatamente tra i numerosi interventi giurisprudenziali sovranazionali relativi alla legittimità dell'impiego da parte delle legislazioni interne di barriere temporali (*limitation periods*) che limitino la tutelabilità dei diritti; in tema, vedi BONA, *Appunti sulla giurisprudenza comunitaria e CEDU in materia di prescrizione e decadenza: il parametro della "ragionevolezza"*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, 1709 ss.

5 Sul quale, tra gli altri, GUARNERI, *L'exordium praescriptionis*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 1129 ss. e FRANZONI, *Il danno risarcibile*, in *Tratt. resp. civ.* diretto da Franzoni, Milano, 2010, 891 ss. Il problema era controverso anche in vigenza del codice Pisanelli, in cui mancava una disposizione analoga a quella dell'attuale art. 2935 c.c., benché il sistema – mutuato da quello francese – prevedeva allora un termine di prescrizione talmente lungo (trent'anni) da rendere il dibattito non rilevante come all'attuale. Vedi GANGI, *Il momento iniziale della prescrizione estintiva*, in *Riv. it. sc. giur.*, 1904, 221; FADDA e BENZA, *Note a Windsheid, Diritto delle Pandette*, IV, 2<sup>a</sup> ed., 1926, 580 ss.; CARNELUTTI, *Appunti sulla prescrizione*, *Riv. dir. proc. civ.*, 1933, I, 39. Da ultimo, vedi TESCARO, *Decorrenza della prescrizione e autoreponsabilità*, Padova, 2006. L'istituto della prescrizione è di per sé, tuttora, fortemente controverso nel nostro ordinamento, stanti le incertezze che lo circondano: DI MAJO, *Un istituto mal tollerato: la prescrizione*, in *Corr. giur.*, 2011, 491. La bibliografia su prescrizione e decadenza in generale è particolarmente vasta; senza pretese di esaustività, possono citarsi G. MIRABELLI, *Della prescrizione secondo le leggi italiane*, Torino, 1901; G. PUGLIESE, *La prescrizione estintiva*, Torino, 1924; F. SANTORO PASSARELLI, *Prescrizione e decadenza*, in *Riv. dir. civ.*, 1926, 556 ss.; BRANCA, *Non uso e prescrizione*, in *Scritti in onore di Ferrini*, Milano, 1947, I, 169 ss.; TROISI, *La prescrizione come procedimento*, Camerino-Napoli, 1980; PANZA, *Contributo allo studio della prescrizione*, Napoli, 1984; MINERVINI, *La prescrizione ed i "terzi"*, Napoli, 1994; MONATERI-COSTANTINI, *La prescrizione*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Sacco, 5, *La parte generale del diritto civile*, Torino, 2009; LEPORE, *Prescrizione e decadenza - Contributo alla teoria del «giusto rimedio»*, Napoli, 2012.

6 Specie quelle cui è demandato l'intervento nelle questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali: M. CARTABIA, *L'ora dei diritti fondamentali nell'Unione Europea*, in ID. (a cura di), *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, Bologna, 2007, 13 ss.; ID., *Fundamental rights and the relationships among the Court of Justice, the National supreme courts and the Strasbourg Court*, in AA.VV., *50th anniversary of the judgment in Van Gend en Loos, 1963-2013*, Lussemburgo, 2013, 155 ss. Vedi anche PARENTE, *Il ripensamento dei diritti fondamentali della persona nell'area*

**§2-Il caso.** Il Sig. Hans Moor lavora come operaio impiegato in uno stabilimento ove, all'incirca dal 1965 al 1978, svolge diverse attività implicanti esposizione alla polvere d'amianto; solo nel 2004 gli viene diagnosticato il tumore maligno (mesotelioma pleurico) che, poco dopo, nel 2005, ne cagiona la morte.

Il morbo – che di regola ha una latenza temporale piuttosto lunga (15-45 anni) – risulta per la quasi totalità di casi essere correlato proprio all'inalazione di fibre aerodisperse dell'asbesto e suoi derivati.

La malattia viene trattata a stregua di infortunio sul lavoro dall'ordinamento svizzero, che accorda al Sig. Moor, per il tramite una cassa nazionale di tipo previdenziale, un indennizzo pecuniario; dopo il decesso, le prestazioni previdenziali della cassa vengono erogate alla di lui moglie Renate Anita Howald Moor.

La vedova e le due figlie Caroline e Monika Moor chiedono poi all'ente previdenziale di provvedere altresì alla corresponsione di quanto loro dovuto per il danno non patrimoniale sofferto, ritenendo l'ente responsabile (in solido con il datore di lavoro) per aver fornito al lavoratore informazioni tardive e inadeguate circa i pericoli dell'esposizione all'amianto e per non aver adottato le misure necessarie a prevenire i danni connessi, verificato la necessità di utilizzare quel materiale ed effettuato esami preventivi.

La richiesta viene rigettata in quanto la relativa azione, sulla base della legge federale svizzera sulla responsabilità civile e quella sulle assicurazioni sociali, è prescritta essendo passati più di dieci anni da quando il danno è stato cagionato: quanto meno dal 1978, data in cui il lavoratore era stato assegnato a mansioni amministrative, non più implicanti l'esposizione alla polvere cancerogena.

---

dell'Unione europea, in Corti pugliesi, 2007, 774 ss.

7 Cfr. P. PERLINGIERI, *Diritto comunitario e legalità costituzionale. Per un sistema italo-comunitario delle fonti*, 5<sup>a</sup> ed. rist., Napoli, 2004, 135 ss.; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, 3<sup>a</sup> ed., Napoli, 2006, spec. 284 ss. e 592 ss.; P. PERLINGIERI-P. FEMIA, *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, con la collaborazione di L. Tullio, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, 2004, 183 ss.; P. PERLINGIERI, *Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita*, Napoli, 2012, *passim*.

La vedova e le figlie chiedono l'annullamento della decisione da parte del Tribunale Cantonale, che invece la conferma, per le stesse ragioni, con sentenza dell'8 aprile 2009<sup>8</sup>.

La vedova Moor impugna detto provvedimento dinanzi al Tribunale Federale, che rigetta l'impugnazione motivando parimenti con il fatto che il termine prescrizione di 10 anni decorre dalla data dell'accadimento del fatto dannoso a prescindere dal momento della conoscenza della manifestazione del morbo.

Analoga sorte subiscono le pretese risarcitorie nei confronti del datore di lavoro che le figlie del Sig. Moor portano avanti nella causa iniziata dal *de cuius*, respinte dapprima dal *Tribunal d'arrondissement*, con decisione del 27 febbraio 2009, sull'assunto che le predette regole generali sulla prescrizione si applicano anche in materia di obbligazioni di pertinenza del contratto di lavoro, di talché il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data di inadempimento dell'obbligazione contrattuale, a prescindere dal momento in cui la parte lesa può con la manifestazione del danno appurare detto inadempimento.

Il Tribunale Cantonale rigetta per gli stessi motivi l'impugnazione di detto provvedimento proposta dalle eredi di Hans Moor, con decisione del 2 marzo 2010, che resiste all'ulteriore gravame dinanzi al Tribunale Federale<sup>9</sup>.

Con decisione del 16 novembre 2010, la corte elvetica di ultima istanza conferma infatti che il termine prescrizione di dieci anni comincia a decorrere dal momento in cui è posta in essere la violazione dell'obbligazione, non potendosi, in assenza di un'esplicita scelta legislativa, regolare la decorrenza del termine di prescrizione per il risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale con disciplina differente da quella propria della responsabilità extracontrattuale.

---

<sup>8</sup> Per l'organizzazione della giustizia in Svizzera si rinvia a AUBERT-MAHON, *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse*, Geneve, 2003.

<sup>9</sup> Per una prima informazione sulle attribuzioni del Tribunale federale elvetico, vedi VEDASCHI, *L'ouverture del Tribunale federale svizzero alla giurisprudenza delle Corti europee*, in AA.VV., *Corti nazionali e Corti europee*, a cura di Ferrari, Napoli, 2006, 283 ss.

**§3-La sentenza della Corte EDU.** Esauriti tutti i possibili rimedi (amministrativi e giurisdizionali) interni<sup>10</sup>, le eredi di Hans Moor ricorrono alla Corte di Strasburgo lamentando la lesione dell'art. 6 della CEDU, per avere le autorità nazionali rigettato le loro pretese fissando la decorrenza del termine di prescrizione a partire da un momento in cui il soggetto leso non può avere minimamente contezza dello stato patologico, per tale via di fatto comprimendo nella sua sostanza il diritto a portare l'istanza di tutela all'attenzione del giudice. A dire del Governo svizzero, le Parti contraenti della Convenzione godrebbero invece di un margine di apprezzamento nello stabilire discrezionalmente restrizioni di questo genere all'accesso alla giustizia<sup>11</sup>.

La Corte di Strasburgo premette che il diritto ad un processo equo di cui alla prima parte dell'art. 6 della Convenzione postula che gli Stati debbano garantire un accesso alla giustizia che consenta un'effettiva tutela dei diritti civili e che l'accesso alla giustizia, nei termini anzidetti, può essere soggetto a determinate limitazioni, purché le stesse perseguano uno scopo legittimo, siano proporzionali allo scopo e non pregiudichino nella sostanza l'effettività del ricorso giurisdizionale.

I termini legali di prescrizione e decadenza sono asseverabili quali limitazioni consentite che, nelle questioni che investono l'integrità

---

10 L'art. 35 della Convenzione, infatti, rubricato "*Condizioni di ricevibilità*", prevede che la Corte "... non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne ...". Su detta regola operativa della Corte EDU, per una prima informazione, vedi CARDONE, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali*, Milano, 2012, 104 ss.

11 Non è possibile in questa sede ricostruire nel dettaglio la c.d. dottrina del margine d'apprezzamento, alla quale la Corte di Strasburgo, sin dai primi interventi, fa riferimento per consentire agli Stati l'adozione di misure derogatorie, o di misure costituenti una "interferenza" rispetto alle disposizioni della CEDU, sempreché l'Alta Parte contraente rispetti lo "*standard di tutela minimo*" prescritto dalla Convenzione. Si rinvia pertanto, senza pretese di esaustività posto che la bibliografia sul tema è piuttosto nutrita, a O'DONNELL, *The margin of appreciation doctrine: standards in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Human Rights Quarterly*, 1982, 474 ss.; SAPIENZA, *Sul margine di apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. int.*, 1991, 571 ss.; MACDONALD, *The margin of appreciation*, in MACDONALD, MATSCHER, PETZOLD (a cura di), *The European system for the protection of human rights*, L'Aja, 1996, 83 ss.; YOURROW, *The margin of appreciation doctrine in the dynamics of european human rights jurisprudence*, L'Aja, 1996. Da ultimo, per una prima informazione sul tema, vedi MALFATTI, *I "livelli" di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea*, Torino, 2013, 147 ss.

della persona, mirano a garantire la certezza del diritto, a mettere al riparo il convenuto da pretese, esercitate a notevole distanza di tempo, circa le quali è difficile controbattere e a evitare che i tribunali si pronuncino su eventi accaduti in un passato assai risalente, sulla base di prove corrose dal trascorrere del tempo<sup>12</sup>.

Ciò non di meno, il diritto di accesso alla giustizia da parte di soggetti la cui integrità fisica sia stata lesa postula secondo la Corte ancor prima che essi, per esercitare il loro diritto di agire in giudizio, siano effettivamente in grado di apprendere di aver subito un danno risarcibile.

E nel caso di malattie a lungo latenti, come quelle ingenerate dall'amianto, ogni azione risarcitoria sarebbe destinata *a priori* all'insuccesso in un regime di prescrizione dei diritti, come quello svizzero, ove il termine decennale, piuttosto che dal momento in cui il danno si manifesta con completezza, si faccia decorrere dal momento dell'accadimento dell'evento dannoso, dunque molto prima che il danneggiato possa aver contezza del proprio diritto di agire in giudizio.

In altre parole, un sistema di questo tipo priva radicalmente il danneggiato del diritto di instare per il risarcimento del danno, in ciò concretandosi una violazione dell'art. 6 della CEDU.

**§4-La situazione italiana. La giurisprudenza formatasi a margine dell'art. 2947 c.c.** Un rapido sguardo alla situazione italiana consente di mostrare come il nostro ordinamento parrebbe per larga parte in linea con la posizione della Corte di Strasburgo in merito alla decorrenza del termine prescrizione nei casi in cui si riscontra un significativo scollamento temporale tra condotta che cagiona il pregiudizio e la manifestazione esterna del medesimo.

---

<sup>12</sup>Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 12 gennaio 2006, Mizzi c. Malta, 19 ottobre 2005, Roche c. Regno Unito, 14 dicembre 1999, Khalfaoui c. Francia, 22 ottobre 1996, Stubbings e altri c. Regno Unito, tutte reperibili in sito [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Sul principio della certezza del diritto, quale principio generale del diritto comunitario, si è pronunciata non diversamente la CGUE; tra le tante vedi Corte giust. CE, 18 settembre 2003, Peter Pflücke c. Bundesanstalt für Arbeit e Trib. I grado CEE, 5 ottobre 2004, Richard J. Eagle c. Commissione Comunità europee, tutte reperibili in sito [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

A tale conclusione si perviene però non tanto sulla base del formante legislativo, quanto piuttosto sulla base delle evidenze ricavabili dal diritto vivente.

L'art. 2947 c.c. statuisce infatti lapidariamente che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il "fatto" si è verificato<sup>13</sup>. Una lettura meramente lessicografica della disposizione<sup>14</sup> – in cui in effetti è assente qualsivoglia elemento testuale che pertenga alla scoperta del danno – nonché atomistica – vale a dire sconnessa da quella degli artt. 2935 e 2043 c.c. – porterebbe dunque a concludere che il termine non possa che decorrere dalla causazione del danno, essendo invece irrilevante il diverso, successivo momento della sua percezione da parte del danneggiato.

La giurisprudenza – con il supporto della dottrina tuttora maggioritaria<sup>15</sup> – ha per vero ben presto accolto una nozione di "fatto" non limitata al semplice comportamento materiale omissivo o commissivo dell'agente, ma comprensiva dell'evento nel suo complesso; il "fatto", a stregua della suddetta disposizione, è stato dunque inteso quale risultante di due componenti: il comportamento doloso o colposo del danneggiante e le relative conseguenze di danno, implicanti una modificazione della realtà esteriore riconoscibile dal soggetto leso<sup>16</sup>.

13 Vedi BIONDI, *Appunti sull'art. 2947 c.c.*, in *Foro it.*, 1955, I, 1366 ss.; G. GENTILE, *Regime della prescrizione in materia di responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1958, 291 ss.

14 Per la quale propende, richiamando l'art. 12 delle Preleggi, MONATERI, *La prescrizione e la sua decorrenza dal fatto: una sentenza da elogiare*, in *Danno resp.*, 2004, 389 ss.

15 Cfr., tra gli altri, OTTOLENGHI, *Prescrizione dell'azione per danni*, Milano, 1975, 86 ss. Più recentemente, vedi C.M. BIANCA, *Diritto civile*, VII, Milano, 2012, 567 ss. *Contra* vedi DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, 3<sup>a</sup> ed., I, Milano, 1979, 277 ss. La dottrina maggioritaria ha largamente aderito alla "teoria della realizzazione", opposta a quella "della lesione". Sul tema vedi VITUCCI, *Art. 2935*, in SCHLESINGER (a cura di), *Comm. cod. civ.*, Milano, 1999, 77 e VITUCCI-ROSELLI, *La prescrizione e la decadenza*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Rescigno, XX, Torino, 1984, 397.

16 Per la ricostruzione della giurisprudenza di legittimità e di merito all'indomani del codice del 1942, vedi C. RUPERTO, *Prescrizione e decadenza*, in *Giur. sist. dir. civ. comm.* fondata da Bigiavi, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1985, 342 ss.

Per tale via, in ipotesi di discrasia tra comportamento dannoso e verificarsi della conseguenza, già in passato il termine prescrizione si è detto decorrere non da quando è stato posto in essere il comportamento che causalmente ha determinato il danno, ma da quando questo si è propriamente verificato, ossia si è esteriorizzato e reso conoscibile<sup>17</sup>; si è altresì precisato che, ai fini della decorrenza, il danno debba manifestarsi nella sua compiutezza, (non solo in alcune, ma) in tutte le sue componenti, e dunque in tutta la sua gravità<sup>18</sup>. Inoltre, al di là dell'elemento percettivo della manifestazione, si è aggiunto che il danneggiato deve poter constatare che il danno è eziologicamente riconducibile ad un dato evento materiale e che detto evento è a sua volta riferibile al danneggiante<sup>19</sup>.

---

17 *Ex plurimis*, Cass., 27 febbraio 1962, n. 363, in *Giust. civ.*, 1961, I, 1061; Cass., 12 luglio 1965, n. 1436, in *Mass. giust. civ.*, 1965, 735; Cass., 12 gennaio 1972, n. 74, in *Resp. civ. prev.*, 1972, 428.

18 Vedi, spesso citata come *leading case* nelle rassegne, Cass., Sez. III, 24 marzo 1979, n. 1716, in *Resp. civ. prev.*, 1980, 90; in *Foro it.*, 1980, I, 1115; in *Giust. civ.*, 1979, I, 1440. In quel caso la decorrenza della prescrizione venne peraltro collegata non alla epifania della malattia (ipovarismo), ma al momento in cui la predetta si dimostrò irreversibile. Vedi anche Cass., Sez. III, 24 febbraio 1983, n. 1442, in *Resp. civ. prev.*, 1983, 627.

19 Cass., Sez. II, 6 febbraio 1982, n. 658, in *Giust. civ.*, 2781, con nota di VENTRELLA, *Danno "oculto" e illecito permanente: questioni di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno*. Detto orientamento è stato di fatto ratificato dal legislatore nel primo intervento sulla responsabilità da prodotti difettosi, e segnatamente con l'art. 13 dell'abrogato D.P.R. 224/1988: "Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile". Come è evidente leggendo la disposizione, la contropartita è stata quella di un accorciamento del termine prescrizione. La disposizione è stata poi confermata dall'art. 125 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), ove è confluita la relativa disciplina. Analogamente, in tema di danni cagionati dall'impiego di energia nucleare, l'art. 23 della L. 1860/1962 stabilisce che "Le azioni per il risarcimento dei danni alle cose e alle persone dipendenti da incidenti nucleari si prescrivono nel termine di tre anni dal giorno in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e dell'indennità dell'esercente responsabile oppure avrebbe dovuto ragionevolmente esserne venuto a conoscenza". Si veda anche il progetto di legge avente ad oggetto la "Disciplina organica in materia di risarcimento di danno alla persona ...", predisposto dall'Associazione italiana sul Danno alla Persona e dall'Istituto Piemontese di Studi Economici e Giuridici, entrambi reperibili in sito [www.dannoallapersona.it](http://www.dannoallapersona.it). In molti altri ordinamenti europei, la regola della identificabilità del danneggiante è invece prevista a livello generale. Su tutti in quello inglese – ove "the identity of defendant" è uno dei requisiti che integra l'"actual knowledge" del

Al contempo, per evitare che la decorrenza del termine fosse irragionevolmente dilazionata e che l'esperibilità dell'azione rimanesse alle mercé del danneggiato – così vanificando la *ratio* che generalmente qualifica l'istituto in tutte le esperienze giuridiche ove è conosciuto<sup>20</sup> – si è posto un onere di diligenza “normale” a carico di quest'ultimo, cui è stato chiesto segnatamente di attivarsi in modo da tale da verificare la natura e la portata dell'evento dannoso, nonché la sua riferibilità al danneggiante<sup>21</sup>.

**§5-(segue) La decorrenza del termine di prescrizione nei danni lungolatenti, in particolare alla salute.** I suddetti principi – tuttora condivisi dalla giurisprudenza<sup>22</sup>– hanno più recentemente trovato larga applicazione, per essere poi affinati, nello specifico della prescrizione dell'azione risarcitoria derivante da danni lungolatenti alla salute, quali quelli legati, tipicamente, alla responsabilità medica in genere, alle malattie professionali, alla trasfusione di sangue o emoderivati infetti e

danneggiato, al ricorrere della quale può farsi legittimamente decorrere il termine di prescrizione – sul quale diffusamente BONA, *Prescrizione e danno alla persona: il nuovo leading case della cassazione sposta il dies a quo dalla manifestazione del danno all'addebitabilità del pregiudizio al responsabile (la nuova regola a confronto con il modello inglese... idee per una riforma)*, in *Giur. it.*, 2004, 286 ss.; questo Autore segnala come il sistema inglese abbia peraltro ricevuto l'apprezzamento della Corte di Strasburgo, come si ricava dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 22 ottobre 1996, *Stubbings e altri c. Regno Unito*, *cit.* Per una panoramica di diritto comparato su prescrizione e decadenza, vedi GALLO, *Prescrizione e decadenza in diritto comparato*, in *Dig. it. disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino, 1996, 248 ss. e ZIMMERMANN, *Comparative foundations of a European law of set-off and prescription*, Cambridge, 2002.

20 S. PATTI, *Certezza e giustizia nel diritto della prescrizione in Europa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2010, I, 21 ss.

21 Cass., Sez. II, 6 febbraio 1982, n. 658, *cit.* Cfr. AURICCHIO, *Appunti sulla prescrizione*, Napoli, 1971, 37-38.

22 *Ex multis*, Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1999, n. 5701, in *Foro it. rep.*, 1999, *Prescrizione e decadenza*, n. 82; Cass. civ., sez. III, 12 agosto 1995, n. 8845, *Foro it. rep.*, 1995, *Prescrizione e decadenza*, n. 29; App. Roma, 23 ottobre 2000 e Trib. Roma, Sez. II, 14 giugno 2001, in *Danno resp.*, 2001, 1067; T. Torino, 14 marzo 2007, in *Resp. civ.*, 2007, 1371; Cass. civ., sez. III, 21 giugno 2011, n. 13616, in *Foro it.*, 2012, I, 842; Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2013, n. 28464, in *Foro it. rep.*, *Prescrizione e decadenza*, n. 15. Cfr. BONA, *op. ult. cit.*, per un'ampia e dettagliata rassegna di giurisprudenza in materia.

all'esposizione a sostanze nocive<sup>23</sup>. La cernita potrebbe per vero includere le morbosità conseguenti all'esposizione a onde elettromagnetiche<sup>24</sup>; nonché un campionario di condotte vessatorie – come ad esempio quelle qualificabili come *mobbing*<sup>25</sup> – che gradatamente ingenerano disagi psichici manifestantisi nel soggetto leso dopo un iniziale, anche lungo, periodo asintomatico di latenza. Così – in tema di asbestosi – le Corti italiane hanno precisato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno biologico e del danno morale conseguenti alla malattia professionale decorre dal momento in cui sia stata raggiunta – tramite precise indagini mediche – la certezza della malattia e della sua origine professionale<sup>26</sup>. Più marcatamente, anche con pronunce a Sezioni Unite, in casi di responsabilità del Ministero della Sanità per i danni conseguenti ad

---

23 Sul danno lungolatente, IZZO, *La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale*, Padova, 2004, 172 ss., 202 ss.; ID., *Sangue infetto e responsabilità civile: responsabilità, rischio e prevenzione*, in *Danno resp.*, 2000, 229; ID., *La responsabilità dello Stato per il contagio di emolifici e politrasfusi: oltre i limiti della responsabilità civile*, *ivi*, 2001, 1067; ID., *La decorrenza della prescrizione nell'azione risarcitoria da danno lungolatente: quali regole per governare l'incertezza probatoria ?*, in *Danno resp.*, 2003, 853, postilla al contributo di RIGHETTI, *Prescrizione e danno lungolatente* (Nota a Cass., sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2645, Menozzi c. Min. sanità), *ivi*, 845; ROSSETTI, *Postumi silenti, la prescrizione decorre lo stesso*, in *Dir. giust.*, 2004, 46 ss.; TESCARO, *Osservazioni in tema di decorrenza della prescrizione e autoresponsabilità*, in *Studium juris*, 2007, 255; BUFFONE, *Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni lungolatenti*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 1269; VIOLA, *La nuova responsabilità civile lungolatente - Commento a margine delle sezioni unite 581/2008*, in *Vita not.*, 2008, 839; RIGHETTI, *Ancora un revirement della cassazione sul dies a quo della prescrizione dell'azione risarcitoria nel danno lungolatente: un segnale per le sezioni unite ?*, in *Giur. it.*, 2004, 1584; ID., *Prescrizione e danno lungolatente*, in *Danno resp.*, 2003, 845; VALERINI, *La prescrizione dei danni lungolatenti*, *Il civilista*, 2009, 74; CESERANI, *I nuovi rischi di responsabilità civile: rischi lungolatenti e rischi emergenti - Tendenze ed orientamenti del coverage trigger disputes*, in *Dir. ec. ass.*, 2010, 3.

24 Sulla disciplina legislativa in materia, vedi PARENTE, *La protezione giuridica della persona dall'esposizione a campi elettromagnetici*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, 397 ss.

25 Cfr. AA.VV., *Prescrizione e decadenza: tutele sostanziali e strategie processuali*, a cura di Viola, Milano, 2009, 364.

26 Cass. civ., sez. lav., 08 maggio 2007, n. 10441, *Foro it.*, 2007, I, 2701; in *Orient. giur. lav.*, 2007, I, 622 e in *Not. giur. lav.*, 2008, 18.

infezioni da *virus* contratte da soggetti emotrasfusi, la Cassazione ha statuito che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno, né semplicemente dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto, munito di rilevanza giuridica, riferibile al comportamento del terzo, con ciò valorizzandosi una lettura costituzionalmente orientata (art. 24 Cost.) degli artt. 2935 e 2947 c.c.<sup>27</sup>.

L'ordinaria diligenza richiesta al danneggiato nel compiere quanto necessario per pervenire a tale percezione viene poi valutata sulla base delle comuni conoscenze scientifiche e della loro diffusione<sup>28</sup>.

Nel novero delle varie pronunce merita una segnalazione un arresto della Corte regolatrice datato 2000, benché oggetto di scarso interesse da parte degli annotatori e più che altro incentrato sul criterio dell'esteriorizzazione del danno<sup>29</sup>; la sentenza, relativa ad un caso di errate cure all'apparato dentario del soggetto leso, pare aver individuato alcuni (i principali) punti fermi nella ricostruzione giurisprudenziale della questione, sul piano normativo e su quello dogmatico:

-l'art. 2947 c.c. non ha carattere né speciale, né derogatorio e va letto nel sistema in cui si pone, in coordinamento con la norma fondante la responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) e con quella relativa alla decorrenza della prescrizione in generale (art. 2935 c.c.)<sup>30</sup>;

---

27 Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, in *Foro it.*, 2008, I, 453 (in realtà si tratta di dieci sentenze relative a cause discusse nella stessa udienza: nn. 576-585); su questa sentenza, vedi, tra gli altri, F. GRECO, *Le sezioni unite ed il limite prescrizione nel danno da emotrasfusioni infette*, in *Resp. civ.*, 2008, 841. Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 2003, n. 2645, in *Danno resp.*, 2003, 845.

28 Vedi nota precedente.

29 Cass. civ., sez. III, 09 maggio 2000, n. 5913, in *Dir. ec. ass.*, 2000, 1226; in quel caso si è ritenuto corretto far decorrere il termine di prescrizione dalla caduta del primo dente a tre anni di distanza dai trattamenti ricevuti, perché solo da quel momento il danneggiato aveva potuto appurare l'insuccesso delle cure ortodontiche.

-l'art. 2043 c.c., nell'individuare le componenti di quella responsabilità, postula che il diritto al risarcimento sorge non per effetto della sola esistenza del fatto illecito, e quindi della condotta dell'agente, ma per l'effetto del danno che la condotta ha causato;

-posto che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), se "... non c'è (ancora) il danno, non c'è (ancora) il diritto al risarcimento e, consequenzialmente non decorre alcuna prescrizione, anche se l'agente abbia già compiuto il fatto illecito";

-solo per tale via "... si evita l'assurdo per cui se tra il fatto ed il danno intercorre un periodo superiore ai cinque anni, il danneggiato in effetti sarebbe privo di tutela, in quanto, prima del danno non avrebbe diritto a risarcimento, proprio per l'assenza del danno, nonostante il fatto illecito, e dopo l'insorgenza del danno, egli si troverebbe con il diritto al risarcimento già estinto per prescrizione"<sup>31</sup>;

-non è sufficiente una semplice oggettiva realizzazione del danno, ma è necessaria la sua esteriorizzazione, la sua conoscibilità, l'acquisto di rilevanza giuridica, momenti questi cui l'ordinamento ricollega la nascita del diritto al risarcimento;

-non è la semplice ignoranza del danneggiato sull'esistenza di un danno da lui subito a precludere il decorso della prescrizione, in quanto gli stati di ignoranza soggettiva in cui versi il titolare del diritto costituiscono un mero impedimento di fatto<sup>32</sup>;

-ciò che impedisce che inizi a decorrere la prescrizione è "... l'oggettiva impercipiabilità e riconoscibilità all'esterno del danno e cioè l'oggettiva sua esteriorizzazione".

---

30 In senso conforme, tra i tanti, IZZO, *Sangue e responsabilità civile: responsabilità, rischio e prevenzione*, cit., 239-240.

31 Cfr. BONA-OLIVA, *Prescrizione e danno alla persona*, in MONATERI (a cura di), *Il danno alla persona*, Torino, 2000, 605 ss.

32 Secondo un indirizzo ormai risalente; per una rassegna di giurisprudenza sul punto, vedi RUPERTO, *op. cit.*, 104. Vedi anche VITUCCI e ROSELLI, *La prescrizione e la decadenza*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da Rescigno, XX, Torino, 1984, 489; VITUCCI, *La decorrenza della prescrizione nelle azioni di annullamento*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, 157 e CAPONI, *Gli impedimenti all'esercizio dei diritti nella disciplina della prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 732 ss.

Mette conto evidenziare che gli stessi principi sono stati applicati quanto alla decorrenza del termine di prescrizione ordinario nei casi di danni alla salute per responsabilità (medica) di tipo contrattuale<sup>33</sup>.

Se poi è vero che la fucina di formazione della regola operativa è rappresentata dal danno lungolatenza alla salute, non di meno numerose conferme sono reperibili anche in diverse materie<sup>34</sup>.

In più di un'occasione, il principio è stato ribadito in ipotesi di intese anticoncorrenziali, segnatamente nello specifico dei cartelli tra compagnie assicurative<sup>35</sup>; altrove, in caso di danno derivato al cliente da presentazione incompleta della documentazione necessaria per l'accoglimento di domanda di condono edilizio commissionata ad un geometra<sup>36</sup>. In caso di responsabilità professionale dell'avvocato, il termine si è detto decorrere da quando il cliente ha potuto effettivamente conoscere l'inadempimento di quest'ultimo, nell'aver ommesso di trascrivere una domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.<sup>37</sup>. E' altresì menzionabile il caso della prescrizione dell'azione di ripetizione degli interessi anatocistici<sup>38</sup>.

---

33 Cass. civ. Sez. III, 23 settembre 2013, n. 21715, in *Banca Dati Leggi d'Italia, passim*.

34 Cfr. GUARNIERI, *op. cit.*, che riporta gli esempi citati di seguito nel testo.

35 Cass. civ., Sez. III, 02 febbraio 2007, n. 2305, in *Danno resp.*, 2007, 755; Cass. civ., Sez. III, 28 novembre 2013, n. 26685, in *Banca Dati Leggi d'Italia, passim*. Sul tema vedi PALMIERI, *Cartello tra compagnie assicuratrici, aumento dei premi e prova del pregiudizio: il disagiata cammino dell'azione risarcitoria per danno da illecito antitrust*, in *Foro it.*, 2007, I, 1097. Sulla lungolatenza del danno antitrust e sul conseguente regime di decorrenza della prescrizione, vedi PARDOLESI, *Il danno antitrust in cerca di disciplina (e di identità?)*, in *Foro it.*, 2007, 1102 ss., che cita in proposito il caso Manfredi: Corte Giust. UE, 13 luglio 2006, in *Danno resp.*, 2007, 19, con il commento di AFFERNI, *Una nuova pronuncia della Corte di Giustizia sul risarcimento del danno per violazione del diritto comunitario della concorrenza*.

36 Cass. civ. Sez. II, 13 gennaio 2003, n. 311, in *Giur. it.*, 2004, 983. In quel caso il termine si è ritenuto decorrere dall'ultimo giorno di scadenza per la fruizione del beneficio, dacché soltanto in tale giorno, e non al tempo dell'inadempimento, la violazione edilizia è divenuta non sanabile.

37 Cass. civ., Sez. II, 27 luglio 2007, n. 16658, in *Foro it. rep.*, 2007, *Professioni intellettuali*, n. 168.

**§6-Alcuni scostamenti.** Si registra al contempo da parte di autorevole dottrina una severa critica alla suddetta impostazione, che avrebbe l'effetto di soppiantare lo schema del codice in un duplice senso<sup>39</sup>: prevaricando la volontà del legislatore di limitare l'orizzonte temporale in cui l'azione può essere intentata per ragioni processuali di formazione e attendibilità della prova<sup>40</sup>; snaturando il tenore letterale dell'art. 2947 c.c., che ancora la decorrenza del termine di prescrizione (del diritto al risarcimento del *danno*) al *fatto*, ossia all'*atto* illecito, nozione in cui non sarebbe ricompreso il *danno*<sup>41</sup>. Tale impostazione sarebbe suffragata proprio dall'art. 2043 c.c., che, nel definire la fattispecie, delineerebbe come sue componenti distinte il *fatto* e il *danno*.

L'art. 2947 c.c. – che sarebbe norma speciale, derogante l'art. 2035 c.c. – e l'art. 2043 c.c. contrapporrebbero dunque il *danno* al *fatto*, connettendo il diritto della vittima (e l'obbligo dell'autore) al solo *fatto*, non al *danno*; conseguentemente, il termine di prescrizione decorrerebbe nell'immediato a partire da quando il *fatto* è stato commesso, indipendentemente dal tempo in cui il *danno* si è manifestato<sup>42</sup>.

Analogo ordine di critiche proviene da chi paventa il rischio della maggiore incertezza del diritto che la eccessiva *soggettivizzazione* della regola potrebbe ingenerare, quando invece sarebbe il dato

---

38 Sul quale v. Corte cost., 5 aprile 2012, n. 78, in *Corriere giur.*, 2013, 22.

39 MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da Sacco, *Le fonti delle obbligazioni*, 3, Torino, 1998, 373 ss.

40 Cfr. Relazione al Codice Civile n. 143 e n. 144.

41 Cfr. SCOGNAMIGLIO, voce *Responsabilità civile*, in *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1968, 632 e 639; TRIMARCHI, voce *Illecito* (dir. priv.), in *Enc. dir.*, Milano, 1970, 90 ss.

42 Salve, secondo lo stesso Monateri, alcune ipotesi particolari (artt. 2051, 2052, 2053 c.c.) in cui il legislatore parla solo di danno e non più di fatto; per tale ragione lessicale solo in tali ipotesi, secondo l'Autore, sarebbe ammesso far decorrere la prescrizione dal momento del danno, perché qui la nozione di fatto produttivo dell'obbligazione comprenderebbe anche quella di danno.

oggettivo naturalistico a colorare la nozione di *fatto*<sup>43</sup>; la percezione del danno sarebbe infatti rimessa alla situazione soggettiva interna del danneggiato e per il danneggiante sarebbe eccessivamente gravoso dimostrare da quale momento il danneggiato sarebbe divenuto *inerte*, e non più semplicemente *ignaro*<sup>44</sup>.

Anche nel formante giurisprudenziale non sono mancati precedenti difformi.

Così, nel caso in cui il notaio rogante l'atto pubblico di trasferimento di un immobile ometta di verificare la libertà del bene, il termine di prescrizione del diritto dell'acquirente al risarcimento del danno subito a causa di una ipoteca gravante, a sua insaputa, sull'immobile stesso, si è fatto decorrere dalla data della stipulazione dell'atto pubblico, quale momento in cui la posizione dell'acquirente è pregiudizievole incisa dall'ipoteca esistente sul bene esposto alla esecuzione forzata per il soddisfacimento del credito garantito e da cui l'acquirente può, conseguentemente, fare valere la sua pretesa risarcitoria<sup>45</sup>; il tutto a prescindere dalla manifestazione del danno che – in assenza di non preventivabili indagini catastali dell'acquirente sui propri beni – si potrebbe manifestare anche in data di gran lunga successiva a quella del trasferimento.

A ben vedere, si tratta però di un precedente isolato, dato che la Cassazione ha poi affermato a più riprese il principio della necessaria conoscibilità del danno in ipotesi, non dissimili, di negligenza professionale del notaio<sup>46</sup>.

43 VIOLA, *La nuova responsabilità civile lungolante, riflessioni dopo la pronuncia delle sezioni unite n. 581/2008*, in *Resp. civ.*, 2008, 367 ss. Vedi G. GABRIELLI, *Invalidità delle disposizioni testamentarie e prescrizione*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, I, 9; cfr. ANZANI, *Riflessioni su prescrizione e responsabilità civile*, in *Nuov. giur. civ. comm.*, 2012, II, 210.

44 L'espressione è ripresa da IZZO, *La decorrenza della prescrizione nell'azione risarcitoria da danno lungolante: quali regole per governare l'incertezza probatoria?*, cit. Per la posizione riportata nel testo, vedi, tra gli altri, TERLIZZI, *Il dies a quo della prescrizione tra tutela del danneggiato e certezza del diritto*, in *Giur. it.*, 2008, 1695.

45 Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 1992, n. 11094, in *Vita not.*, 1993, 417

46 Cass. civ., Sez. I, 29 agosto 1995, n. 9060, in *Foro it. rep.*, 1995, *Prescrizione e decadenza*, n. 30, relativa ad una trascrizione inefficace, perché eseguita presso una conservatoria incompetente, con conseguente inopponibilità dell'acquisto al fallimento

Piuttosto recentemente, in caso di responsabilità contrattuale del medico, la Corte di Cassazione, facendo leva sul combinato disposto degli artt. 2935 e 2946 c.c., ha statuito che non sarebbe consentito procrastinare il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione decennale rispetto al momento in cui il diritto può essere fatto valere, se non nell'ipotesi d'impedimento legale al detto esercizio e non anche, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge e regolate con gli istituti della sospensione e dell'interruzione, nell'ipotesi di "impedimento di fatto"<sup>47</sup>; nello stesso arresto, la Corte – ricevendo il plauso della segnalata dottrina <sup>48</sup>– ha dunque apertamente dichiarato di non aderire alla diffusa tesi per cui il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c. non dovrebbe decorrere dalla data del fatto illecito, bensì solo dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza del danno.

E' in tema di azione e danno (non alla persona) da responsabilità contrattuale che – proprio sull'altare dell'inidoneità dell'impedimento

---

dell'alienante. In quel caso, la prescrizione si è detta decorrere non dalla data della trascrizione, ossia dell'inadempimento, ma da quando si è prodotto il danno, per effetto della dichiarazione di fallimento. Più recentemente Cass. civ., Sez. III, Sent., 15 luglio 2009, n. 16463, in *Imm. propr.*, 2009, 663. In dottrina, sull'argomento, vedi LAZZARO, *La responsabilità del notaio e i danni lungolatenti*, in *Vita not.*, 2012, 2, 1059 ss.

47 Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2004, n. 1547, in *Danno resp.*, 2004, 389. Vedi sul tema AZZARITI-SCARPELLO, *Tutela dei diritti*, in *Comm. cod. civ.* a cura di Scaloja e Branca, Bologna-Roma, 559 ss. Si occupa diffusamente della critiche alla distinzione, opinabile, tra impedimenti giuridici e impedimenti di fatto alla decorrenza del termine di prescrizione, GUARNERI, *op. cit.*, *passim*.

48 MONATERI, *La prescrizione e la sua decorrenza dal fatto: una sentenza da elogiare*, *cit.*

c.d. di fatto ad assurgere a causa ostativa della prescrizione<sup>49</sup> – si riscontra maggiormente una scarsa aderenza alle regole succitate.

Può citarsi in proposito una pronuncia in tema di inadempimento di un patto fiduciario<sup>50</sup>; in quel caso, il termine di prescrizione si è detto decorrere esclusivamente dall'inadempimento (cessione delle azioni in spregio al *pactum fiduciae*), considerandosi irrilevante la circostanza che i creditori della prestazione fiduciaria non avevano saputo della cessione che pregiudicava definitivamente l'adempimento dell'obbligazione restitutoria. Il rigore di questa posizione è (solo in parte) temperato nel segmento della sentenza ove si sottolinea che gli istanti avevano lasciato trascorrere l'intero termine decennale di prescrizione del diritto “*senza usare l'ordinaria diligenza per salvaguardare le loro ragioni*”.

Alla stessa conclusione la Cassazione è pervenuta in caso di mancata conoscenza dell'effettiva identità del soggetto obbligato, posto che l’ “... *incertezza (in ipotesi anche incolpevole) nell'identificazione del debitore, non impedisce ... il decorso della prescrizione*”<sup>51</sup>.

---

49 Circa il quale vedi Cass. civ., sez. III, 23 luglio 2003, n. 11451, *Foro it. rep.*, *Prescrizione e decadenza*, 15 e più recentemente, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 27 giugno 2011, n. 14163, in *Foro it. rep.*, 2011, *Prescrizione e decadenza*, n. 6. Vedi anche, in *obiter dictum*, Corte Cost., 05 aprile 2012, n. 78, in *Giust. civ.*, 2012, I, 1146. Per vero la stessa Corte Costituzionale, in materia di crediti retributivi derivanti dal contratto di lavoro, ha attribuito rilevanza ad un ostacolo tipicamente di fatto, quale il timore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ai fini della decorrenza della prescrizione, per cui il *dies a quo* è stato individuato nella cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta della oltremodo nota Corte Cost., 10 giugno 1966, n. 63, in *Foro it.*, 1966, I, 986. Vedi anche Corte Cost., 5 luglio 1968, n. 85, reperibile in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

50 Cass. civ., sez. I, 25 giugno 2008, n. 17334, in *Società*, 2008, 1746.

51 Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2007, n. 19012, in *Foro it. rep.*, 2007, *Prescrizione e decadenza*, n. 46. Vedi però Trib. Termini Imerese, ord., 9 dicembre 2002, in *Foro it.*, 2003, I, 924, che ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 2935 c.c. nella parte in cui farebbe decorrere il termine di prescrizione anche in ipotesi di impedimento di mero fatto di far esercitare il diritto a causa di incolpevole ignoranza circa l'esistenza del diritto e il titolare del corrispondente obbligo. Vedi anche Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 24 ottobre 2006, *Szwagrun-Baurycza c. Polonia*, in [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int).

**§7-Conclusioni.** La sentenza della Corte di Strasburgo citata in apertura contribuisce ad alimentare il dibattito sul ripensamento, alla luce della giurisprudenza sovranazionale, dell'operatività dell'istituto della prescrizione, con particolare riferimento al regime dell'esordio della decorrenza del termine<sup>52</sup>.

La Corte di Strasburgo e quella di Lussemburgo hanno infatti in più di un'occasione sottolineato la legittimità delle varie forme di *time limit* previste negli ordinamenti europei, rilevandone al contempo la loro potenziale idoneità a tramutarsi – come è indubbiamente avvenuto nel caso Howald Moor – in ostacoli all'accesso dell'individuo ad una tutela effettiva dei diritti, e dunque in una violazione dell'art. 6 della CEDU e dell'art. 47 della Carta di Nizza<sup>53</sup>.

Il suggerimento che proviene da quelle Corti è in particolare quello di preferire, alla fissità tipica delle impostazioni tradizionali, la mobilità del *dies a quo* dei termini di prescrizionali sulla base di una valutazione caso per caso, da effettuare con il parametro della *equità* e della *ragionevolezza*<sup>54</sup>.

---

52 Come auspicano, con diverse indicazioni, BONA, *Appunti sulla giurisprudenza comunitaria e CEDU in materia di prescrizione e decadenza: il parametro della "ragionevolezza"*, cit.; LONGOBUCCO, *La prescrizione come "rimedio civile": profili di ragionevolezza dell'istituto*, in *Contratti*, 2012, 947; ANZANI, *Riflessioni su prescrizione e responsabilità civile*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, 199.

53 Vedi Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 5 giugno 2012, Immobiliare Cerro S.A.S. c. Italia, reperibile in sito [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). Corte Giust. CE, 17 giugno 2004, Recheio - Cash & Carry SA c. Fazenda Pública/Registo Nacional de Pessoas Colectivas; 11 maggio 2006, Commissione Comunità europee c. Repubblica italiana.: *"Il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole, purché detto termine ... non renda in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario"*. Le sentenze sono reperibili in sito [ww.curia.europa.eu](http://ww.curia.europa.eu).

54 Analogamente, sia nei paesi di *civil law*, che in quelli di *common law*, si è registrato un progressivo recupero dell'equità nell'applicare l'istituto, come rilevano GALLO, *op. cit.* 251 e BONA, *op. ult. cit.*, 168, il quale segnala come il medesimo approccio è riscontrabile nei PECL (*Principles of European Contract Law*) e nei contributi UNIDROIT. Secondo questo Autore, simili interventi, unitamente a quelli del legislatore comunitario (come per esempio in tema di prodotti difettosi) e delle Corti EDU e UE, avrebbero contribuito a delineare quanto all'istituto della prescrizione un *"modello a dimensione europea"*, connotato da un minimo comune denominatore, che - prescindendo dalle distinzioni interne (come per

Il giudice italiano, salvi pochi precedenti difformi, pare aver ormai stabilmente recepito un simile approccio (flessibile e di tipo casistico) prevalentemente in tema di decorrenza della prescrizione in caso di danno lungolattente alla persona, ove si riscontrano (oltre a un certo *favor* per il danneggiato) ampi margini di *judicial discretion* e di *fair balance* tra interessi contrapposti<sup>55</sup>. In questo contesto, l'indubbia *soggettivizzazione* del regime della decorrenza non ha comportato una generalizzata, imprevedibile dilatazione del termine prescrizione, ma solo una ragionevole differenziazione nell'individuazione del *dies a quo*, determinata dalle mutevoli specifiche del caso concreto – specie in tema di *medical malpractice* e malattie professionali – e bilanciata da criteri (oggettivi) quali l'ordinaria diligenza, la diffusione delle conoscenze scientifiche, il quadro (cognitivo) di informazioni a disposizione del danneggiato<sup>56</sup>. Ma al di fuori di quel perimetro – benché il criterio della ragionevolezza pervada anche il nostro diritto dei contratti<sup>57</sup> – le Corti italiane paiono invece maggiormente restie a completare l'esportazione di simile metodo nelle ipotesi di azioni derivanti da

---

esempio quelle tra prescrizione e decadenza) - è strutturato sulla flessibilità, sulla *judicial discretion*, sulla valutazione caso per caso nell'applicazione dei termini prescrizione.

55 Vedi MASSIRONI, *La cassazione torna a pronunciarsi sulla perizia contrattuale e si apre alle tendenze equitative europee in materia di prescrizione*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, 1248, di commento a Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2011, n. 19998.

56 Cfr. Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2305, *cit.*

57 E' vastissima la letteratura sulla ragionevolezza nel diritto dei contratti; senza pretese di completezza, si rinvia a DEL PRATO, *Ragionevolezza e bilanciamento*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, I, 23 ss.; ID., *Ragionevolezza, retroattività, sopravvenienza: la legge attraverso le categorie del contratto*, in *Giur. it.*, 2014, I, 25; BUSNELLI, *In tema di buona fede ed equità*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, I, 553 ss.; S. PATTI, *La ragionevolezza nel diritto civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 1 ss.; ID., *La ragionevolezza nel diritto civile*, Napoli, 2012; ID., *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2013; SCOGNAMIGLIO, *Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione correttiva dell'interpretazione del contratto?)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, II, 139; NAVARRETTA, *Buona fede e ragionevolezza nel diritto contrattuale europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2012, 961 ss.; D'ANDREA, *Ragionevolezza e legittimazione del sistema*, Milano, 2005; da ultimo, vedi TROIANO, *La ragionevolezza nel diritto dei contratti*, Padova, 2005; RICCI, *La ragionevolezza nel diritto privato*, Padova, 2007 e GIORGINI, *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, Napoli, 2010.

inadempimento del contratto, specie ove non è riscontrabile una disparità informativa e/o di potere contrattuale tra le parti (professionista e consumatore, professionista e cliente, datore di lavoro e lavoratore)<sup>58</sup>; in detti contesti, la giurisprudenza è tuttora fortemente condizionata dall'eccezionalità delle cause di sospensione e, soprattutto, dalla rigidità di una distinzione, quella tra impedimento di diritto e irrilevante impedimento di fatto, che presenta una scarsa aderenza alla giurisprudenza comunitaria<sup>59</sup>.

Una simile diversificazione non pare però potersi giustificare, posto che – per i giudici di Strasburgo e di Lussemburgo<sup>60</sup> – il principio di certezza del diritto deve arretrare sistematicamente di fronte a quei casi in cui il limite temporale si trasforma in un vero e proprio diniego di giustizia a carico dell'incolpevole destinatario della protezione giuridica<sup>61</sup>.

E' del resto ormai acquisito che la giurisprudenza sovranazionale (di Lussemburgo e Strasburgo) non costituisce semplicemente un modello cui eventualmente riferirsi, quale canone opzionale di interpretazione e/o applicazione del diritto interno; i giudici nostrani hanno piuttosto l'obbligo di conformarsi alle Corti sovraordinate extranazionali.

---

58 Cfr. sul punto i rilievi di BONA, *op. ult. cit.*, 1732-1733.

59 Vedi ad esempio Corte Giustizia CE, 25 luglio 1991, *Emmot c. Minister for Social Welfare e Attorney General*, reperibile in sito [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu), in cui la Corte ha statuito che la decorrenza del termine di decadenza (per la tutela dei diritti riconosciuti da una direttiva comunitaria sul divieto di discriminazione fondata sul sesso in materia previdenziale) può essere postergata fino a quando i singoli non siano in grado di avere piena conoscenza dei propri diritti. Vedi anche Corte Giustizia CE, 1 dicembre 1998, *Levez c. T.H. Jennings (Harlow Pools) Ltd.*, *ibidem*, ove si è data rilevanza ad un impedimento di fatto, quale l'ignoranza incolpevole determinata da inesatte informazioni fornite al lavoratore.

60 Un'ampia analisi della giurisprudenza CEDU e UE sul tema è condotta da BONA, *op. ult. cit.*, 1714 ss. Sulla giurisprudenza comunitaria in tema di accesso effettivo alla giustizia, vedi TROCKER, *Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nell'opera creatrice della Corte di giustizia della Comunità europea*, in AA.VV., *Diritti fondamentali e giustizia civile in Europa*, Torino, 2002.

61 Cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Stubbings e altri c. Regno Unito*, *cit.*

Le sentenze della CGUE spiegano efficacia vincolante *erga omnes* e vanno parificate alla normativa comunitaria, di cui, come noto, è stato più volte affermato il primato sul diritto interno<sup>62</sup>.

Le norme CEDU costituiscono proprio per come interpretate dalla Corte di Strasburgo fonte integratrice del parametro di costituzionalità introdotto dall'art. 117, 1° comma, Cost., e la loro violazione da parte di una legge statale o regionale comporta che tale legge deve essere dichiarata illegittima dalla Consulta<sup>63</sup>; le sentenze della Corte EDU, inoltre, pur essendo munite di autorità di cosa giudicata solo nei confronti dello Stato convenuto soccombente, dovrebbero influenzare anche gli Stati rimasti estranei al giudizio a conformare il proprio ordinamento al diritto convenzionale, in quanto dotate di *autorité de la chose interprétée*<sup>64</sup>.

## \*\* Università per stranieri di Perugia

---

62 Si veda, per una prima informazione sul tema, cui non è possibile in questa sede dedicare una appropriata disamina, l'analisi, focalizzata sulla tutela multilivello dei diritti, condotta da CARDONE, *op. cit.*, 9 ss. Vedi anche P. PERLINGIERI, *Leale collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un unitario sistema ordinamentale*, Napoli, 2008, 12 ss.; CALZOLAIO, *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di giustizia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, 41 ss.

63 Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 349, in *Foro it.*, 2008, I, 39 e Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in *Foro it.*, 2008, I, 40.

64 Si veda al riguardo, per una prima informazione sulla questione, di cui parimenti non è possibile occuparsi in questa sede, MALFATTI, *op. cit.*, 155 ss., spec. 163. Vedi inoltre ZAGREBELSKY, *La Corte europea dei diritti dell'uomo dopo sessant'anni. Pensieri di un giudice a fine mandato*, in *Foro it.*, I, 2012, 29 ss.; PIRRONE, *L'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 2004; CONSOLO, *Il primato del diritto comunitario può spingersi fino a intaccare la "ferrea" forza del giudicato sostanziale?*, in *Corr. giur.*, 2007, 1189; LUPO, *La vincolatività delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il giudice interno e la svolta recente della Cassazione civile e penale*, in *Cass. pen.*, 2007, 2247. Da ultimo REPETTO (a cura di), *The constitutional relevance of the ECHR in domestic and European law*, Cambridge, 2013 e, quanto al danno alla persona, BONA, *Il valore e l'uso dei precedenti di Strasburgo nel risarcimento per i danni alla persona e da uccisione (l'art. 2059 c.c. «europeizzato»)*, in *Giur. it.*, 2007, 90.